

Comunicato 24 Luglio 2026

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO

GIUSTIZIA SPORTIVA LEGA CALCIO A8 2026



Il Giudice Sportivo Provinciale, esaminati gli atti ufficiali di gara e la documentazione acquisita agli atti, nella seduta del 24 luglio 2026 ha assunto le seguenti deliberazioni

DELIBERAZIONE N.1

DIVISIONE IGLESIAS
Gara quarti di finale: **PSG Sulcis – Next Gen**
Martedì 21 luglio 2026 - ore 21.00

IL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE

Esaminati gli atti ufficiali della gara disputata in data **21 luglio 2026** tra le società **PSG Sulcis** e **Next Gen**, valida quale **Quarto di Finale della Summer Edition 2026 – Divisione Iglesias**;

Preso atto della documentazione acquisita agli atti, delle verifiche svolte dall'Organizzazione e delle comunicazioni intercorse con le società interessate;

Accertato che la società **PSG Sulcis** ha impiegato nella gara il calciatore **Damiano Massa**, il quale risultava aver preso parte ad una sola gara della fase a gironi e, pertanto, non risultava in possesso del requisito minimo di partecipazione previsto dall'**art. 12 del Regolamento della manifestazione** per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta;

Rilevato che il medesimo Regolamento, all'**art. 15**, disciplina le conseguenze derivanti dall'impiego di tesserati privi dei requisiti previsti dalla normativa della manifestazione;

Accertato, altresì, che la società **Next Gen** ha consentito al sig. **Pietro Piras** di svolgere le funzioni di allenatore pur non avendo provveduto alla regolarizzazione della documentazione richiesta dall'Organizzazione per l'esercizio di tale incarico, nonostante il preventivo invito trasmesso dalla stessa Organizzazione e rimasto privo di riscontro;

Rilevato che entrambe le società, nel corso dell'istruttoria, hanno collaborato con l'Organizzazione consentendo il completo accertamento dei fatti e che non sono emersi elementi idonei a ritenere che le irregolarità riscontrate siano state poste in essere con finalità elusive o con l'intento di conseguire un indebito vantaggio sportivo;

Considerato che il caso oggetto del presente procedimento presenta caratteristiche del tutto peculiari, in quanto risultano accertate irregolarità imputabili ad entrambe le società partecipanti alla medesima gara, circostanza che richiede una valutazione complessiva degli interessi tutelati dal Regolamento della manifestazione e dei principi di giustizia sportiva applicabili al caso concreto;

Ritenuto che il Giudice Sportivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia chiamato a valutare il caso concreto nel suo complesso, adottando il provvedimento maggiormente idoneo a garantire la regolarità della competizione, la parità di trattamento tra tutte le società partecipanti ed il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e buona fede sportiva;

Considerato che l'applicazione della sola sanzione prevista per una delle irregolarità accertate determinerebbe, nel caso concreto, un'evidente alterazione dell'equilibrio competitivo della fase finale del torneo, consentendo ad una società di accedere direttamente alla finale senza disputare la prevista gara di semifinale, con conseguente compromissione della regolarità della competizione e del principio di meritocrazia sportiva;

Ritenuto, pertanto, che, avuto riguardo alla contemporanea presenza di irregolarità riferibili ad entrambe le società, alla necessità di garantire il regolare svolgimento della fase finale della manifestazione e all'interesse generale di preservare la parità competitiva tra tutte le squadre partecipanti, la **ripetizione della gara** rappresenti, nel caso concreto, il provvedimento maggiormente conforme ai principi di giustizia sportiva, in quanto idoneo a ripristinare condizioni di assoluta parità tra le società interessate e a consentire la prosecuzione della competizione secondo il regolare sviluppo del tabellone.

PER QUESTI MOTIVI

IL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE

DELIBERA

- di **non omologare** il risultato della gara **PSG Sulcis – Next Gen**, disputata in data **21 luglio 2026**, valida quale Quarto di Finale della **Summer Edition 2026 – Divisione Iglesias**;
- di **disporre la ripetizione della gara**, che dovrà essere disputata **obbligatoriamente domenica 26 luglio 2026 alle ore 21:00**;
- di stabilire che la suddetta data è da considerarsi **improrogabile**, in quanto il calendario ufficiale della competizione prevede l'inizio delle semifinali nella giornata di **lunedì 27 luglio 2026**;
- di precisare che **non saranno prese in considerazione richieste di rinvio, posticipo o ulteriore modifica della data fissata**, essendo necessario assicurare il rispetto del calendario ufficiale, la regolare conclusione della manifestazione e la parità di trattamento tra tutte le società ancora in competizione;
- di dichiarare che il presente provvedimento **ha efficacia immediata dalla data della sua pubblicazione**.

Il Giudice Sportivo Provinciale
Dott.ssa Emanuela Fadda

